

TRASFERIMENTI E TRADUZIONI DI DETENUTI ED INTERNATI

Dr. Carlo Brunetti

Dirigente penitenziario

La disciplina dei trasferimenti è esaminata in questo capitolo esclusivamente per la sua collocazione nel titolo I, capo IV, O.P.

Tale disciplina vuole, anzitutto, evitare che i trasferimenti dei detenuti e degli internati siano usati come mezzi paradisciplinari o, comunque, come strumenti di governo della popolazione penitenziaria¹. Nella prospettiva della legge, infatti, il *trasferimento* è anzitutto il mezzo per assegnare i condannati e gli internati agli istituti più appropriati a rispondere alle loro esigenze di trattamento secondo i criteri indicati dall'art. 14 O.P.

Tuttavia, il legislatore ha previsto delle esigenze ulteriori che possono imporre il trasferimento.

L'art. 42, comma 1, O.P. stabilisce, infatti, che i trasferimenti possono essere disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

Nel disporre i trasferimenti deve essere, comunque, favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie (art. 42, comma 2, O.P.)². Tale criterio non è da intendersi autonomo rispetto a quelli contenuti nel primo comma dell'art. 42 O.P. nel senso che, anche quando deve provvedersi ad un trasferimento per taluno dei motivi ivi indicati, deve essere assicurata nei limiti del possibile la prossimità alla residenza della famiglia.

Fra i criteri indicati nel primo comma dell'art. 42 O.P. tre (motivi di salute, di studio e familiari) attengono specificatamente a particolari bisogni dei detenuti. Per quanto attiene, invece, alle esigenze di istituto queste appaiono essere collegate a problemi di carattere organizzativo, come ad esempio un eccesso di presenze rispetto alla capienza tollerabile.

Per quanto attiene, infine, ai gravi e comprovati motivi di sicurezza, questi possono riguardare situazioni di pericolo determinate dalla presenza di particolari individui o gruppi di individui. Questa ipotesi è la più delicata in quanto potrebbe, in teoria, prestarsi più facilmente a

¹ Come, invece, accadeva in passato.

² Principio questo che è, peraltro, richiamato anche, in relazione alla prima assegnazione, dal secondo comma dell'art. 14 O.P.

criticabili prassi ed ecco perché il legislatore ha preteso che i motivi debbano essere non solo “gravi” ma anche “comprovati” (DI GENNARO).

Per quanto riguarda la competenza ad effettuare il piantonamento dei detenuti e degli internati nei luoghi esterni di cura ed a garantire la scorta durante i permessi e nelle traduzioni, questa era un tempo attribuita all’Arma dei Carabinieri ed agli agenti di pubblica sicurezza.

Con la riforma dell’Amministrazione penitenziaria, di cui alla legge 13 dicembre 1990, n. 395, sono state demandate alla Polizia penitenziaria tutte le incombenze prima affidate alla Polizia di Stato ed ai Carabinieri³.

L’espressione “traduzioni” è molto antica e nel Regolamento del 1931 era usata promiscuamente con l’espressione “trasferimenti”.

Nel contesto dell’ordinamento vigente, l’espressione *trasferimento* è usata per indicare e per disciplinare l’allontanamento del detenuto o dell’internato da un istituto e la sua destinazione ad altra sede. Per *traduzioni*, invece, si intendono tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.

Il legislatore ha ritenuto opportuno regolamentare questa delicata materia con norme di legge (art. 42 *bis* O.P.).

Ai sensi dell’art 42 *bis* O.P. le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti devono essere eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l’assistenza di personale femminile.

Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei Centri per la giustizia minorile possono essere richieste ad altre forze di polizia, nelle sedi in cui non siano disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile.

Nelle traduzioni devono essere adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. In particolare, per quanto attiene all’uso delle manette, il comma 5 dell’art. 42 *bis* O.P. distingue le traduzioni individuali da quelle collettive specificando le ragioni di sicurezza e le autorità competenti a valutarle.

³ Con il decreto interministeriale 11 aprile 1997 la riforma anzidetta è venuta definitivamente a perfezionarsi.

Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale, mentre è vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.

Nelle traduzioni individuali, invece, l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio solo quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione.

Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.

In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato.

Mentre nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili, nelle traduzioni dei soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile devono essere usati, di regola, abiti civili (art. 42 *bis*, comma 7, O.P.).

Il regolamento di esecuzione disciplina ulteriormente la materia in esame. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza, l'art. 83 reg. esec. prevede che si tenga conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione. Con tale previsione si è voluto rendere l'Amministrazione penitenziaria più attenta alle istanze espresse dagli interessati. Anche se non si stabilisce un obbligo di accogliere le istanze così come formulate dagli interessati, si vincola, tuttavia, l'Amministrazione a tenerne conto: si dovranno quindi seguire le indicazioni degli interessati o, in caso diverso, spiegare la decisione adottata in senso difforme.

Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo caso, la direzione ne informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.

All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con sé, nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.

Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:

a) generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro della Giustizia;

b) la cartella personale;

c) il certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'art. 83, comma 2, reg. esec.;

d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;

e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile;

f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.

Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato. Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale.

Le spese per la spedizione degli oggetti sopra indicati sono, in ogni caso, sopportate dall'Amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.

Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni di cui abbiamo detto sopra si applicano nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.

È altresì previsto che quando si renda necessario un trasferimento collettivo di detenuti o di internati non siano inclusi, ove possibile:

a) i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività trattamentali, particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale o per i quali è in corso un procedimento per l'ammissione a misure alternative;

b) i detenuti e gli internati nei cui confronti sono in corso trattamenti sanitari non agevolmente proseguibili in altra sede;

c) le detenute con prole in istituto;

d) gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado o gli imputati appellanti quando sia già stata fissata udienza per la decisione della impugnazione.

L'art. 85 reg. esec. in relazione alle autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni rileva che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dispone i trasferimenti tra

istituti di diversi Provveditorati ovvero quelli ad esso riservati dalla normativa vigente, mentre i trasferimenti tra istituti dello stesso Provveditorato sono disposti dal Provveditore regionale.

Naturalmente i trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti sempre previo nulla osta della autorità giudiziaria che procede.

Una parziale deroga a quest'ultima previsione la si ha quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorra trasferire gli imputati. In questo caso, infatti, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione, può dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria procedente.

I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione dei detenuti e degli internati alle udienze sono richiesti dall'autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il D.A.P.

La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato.

Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene ricondotto all'istituto di provenienza.

Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente.

Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione.

L'assegnazione ai centri di osservazione, prevista dal secondo comma dell'articolo 28 reg. esec., ossia quando si ravvisi la necessità di procedere a particolari approfondimenti su determinati soggetti, è disposta dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.